



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2022, proposto da

Roberta Costantino, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Antonella Fiordalisi, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- delle Graduatorie di merito e dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14 gennaio 2022, e in particolare della graduatoria Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso n. 51 unità (di cui 3 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;
- dell'esito della prova scritta digitale della ricorrente inerenti il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per come pubblicato sulla rispettiva area personale del portale Step One 2019 in data in data 1° dicembre 2021;
- dei verbali di correzione della prova;
- degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, la Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso, ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

*per l'accertamento*

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) con eliminazione della penalità in relazione al quesito di cui in narrativa,

*per la conseguente declaratoria di illegittimità*

del modus operandi della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata

formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso,

*nonché per l'accertamento*

del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea e collocata nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e della Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Giuseppe Grauso;

1. Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di fondatezza in quanto il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenta aspetti di ambiguità tali da rendere non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito;

Rilevato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in

considerazione il profilo di illegittimità dedotto, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ulteriormente ritenuto che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal concorso;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta, mediante l'ammissione con riserva della parte ricorrente al prosieguo della procedura;

2. Premesso che, con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del 2016; T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del 2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017);

Rilevato che il Collegio, d'ufficio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 41 cod.proc.amm., per mancata notifica dello stesso ad almeno un soggetto che possa dirsi effettivamente controinteressato nei termini sopra precisati (il ricorso appare infatti essere stato notificato ad un candidato che ha partecipato al medesimo concorso in relazione ad un distretto di Corte d'Appello diverso da quello della parte ricorrente);

Ritenuto pertanto di dover concedere alla parte un termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, volendo a tal fine specificare, altresì, per quale ufficio giudiziario ciascun ricorrente ha presentato domanda di concorso e ha svolto la relativa selezione;

3. Ulteriormente, preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una

con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in

calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra

disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

4. Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della parte ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;
- assegna alle parti un termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per produrre memorie ai sensi dell'articolo 73, comma 3, cod. proc. amm. nei sensi di cui in motivazione.
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa l'udienza pubblica del 22 novembre 2022 per la trattazione nel merito della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Grauso**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO